

## RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ESTINGUIBILE MEDIANTE "DELEGAZIONE DI PAGAMENTO"

RICHIESTA N.

CODICE AZIENDA

### DATI DEL MUTUATARIO

Cognome e nome					Sesso		M	F
Luogo di nascita			Prov.		Data di nascita			
Codice Fiscale		<input type="checkbox"/> Celibe/Nubile	<input type="checkbox"/> Coniugato/a	<input type="checkbox"/> Vedovo/a	<input type="checkbox"/> Separato/a	<input type="checkbox"/> Divorziato/a		
Indirizzo		CAP		Località		Prov.		
Telefono		Cell.		E-mail				
Documento di identificazione		Numero		Rilasciato da		Data rilascio		
Dipendente dal		Qualifica		Retribuzione netta mensile €				

### DATI DEL DATORE DI LAVORO

Denominazione			Settore di attività				
Codice Fiscale			Partita IVA				
Indirizzo sede legale		CAP		Località		Prov.	

### CONDIZIONI FINANZIARIE DI RIEPILOGO DAL DOCUMENTO "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI"

€	€	NUMERO RATE	T.A.N. FISSO	T.A.E.G.
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO	IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE			
€	Tale importo è comprensivo di eventuali anticipazioni o estinzioni di prestiti.			
IMPORTO EROGATO				

Io sottoscritto prendo atto ed accetto che la presente richiesta è regolata dalle condizioni economiche elencate nelle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori allegate al presente fascicolo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di seguito riportate.

FIRMA DEL MUTUATARIO

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni sotto riportate ed in particolare, anche per gli effetti dell'art. 1341 C.C., comma 2, di approvare espressamente: 3) Comunicazioni al Mutuatario, 6) Anticipazione, 7) Trattenute per estinzioni e anticipazioni, 10) Cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro - Vincolo del TFR - Pensionamento, 12) Cambiamento del Datore di lavoro 13) Fondo previdenziale, 14) Oneri e spese, 15) Assicurazioni, 16) Ritardo nei pagamenti, 17) Decadenza dal Beneficio del Termine e Clausola risolutiva espressa, 20) Modifica delle condizioni, 23) Foro competente e legge applicabile.

FIRMA DEL MUTUATARIO

Io sottoscritto dichiaro inoltre di avere ricevuto:

- copia del presente modulo compilato in ogni sua parte;
- le "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori";
- l'Informativa relativa al "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti";
- l'Informativa generale "Codice in materia di protezione dei dati personali".

FIRMA DEL MUTUATARIO

**Consenso al trattamento dei dati personali (Art.13 Dlgs 30 Giugno 2003 n.196) in favore di CONSEL S.p.A.** Presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 2003 per le finalità e con le modalità ivi illustrate, esprimo nei confronti della società sopra citata, il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili.

CONSENSO DEL MUTUATARIO

NON CONSENSO DEL MUTUATARIO

**Consenso per informazioni commerciali e attività promozionali.** Il sottoscritto, presa visione dell'informativa generale allegata, consente che i propri dati anagrafici siano utilizzati dalla Società e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing effettuate anche al telefono, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati.

CONSENSO DEL MUTUATARIO

NON CONSENSO DEL MUTUATARIO

Il sottoscritto incaricato dell'identificazione ai sensi del D. Lgs. 231/2007 dichiara, sotto la propria responsabilità, che le firme apposte sulla presente richiesta di contratto sono vere ed autentiche, e sono state apposte personalmente dal mutuatario; allo stesso modo, il sottoscritto dichiara che le generalità del mutuatario sono state riportate esattamente sulla presente richiesta di contratto, ed anche che la copia della richiesta è stata consegnata al mutuatario compilata in ogni sua parte.

TIMBRO E FIRMA DELL'INCARICATO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (Aut. Agenzia Entrate, Uff. Territ. Torino 1, n. 5 del 30/9/2011).

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

# CONDIZIONI GENERALI DEL FINANZIAMENTO

## Premesse

Il consumatore (di seguito, il "Mutuatario") da atto di aver ricevuto da parte di Consel S.p.A. (di seguito, "Consel"), prima della sottoscrizione del presente contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il Mutuatario abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato, copia del modulo relativo alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", da considerarsi parte integrante dello stesso, oltre a copia della "Informativa generale sul Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti".

Prima della conclusione del Contratto, Consel, anche sulla base delle informazioni fornite dal Mutuatario, ha illustrato al Mutuatario i dati riportati nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e nei relativi allegati, le principali caratteristiche del Contratto e gli effetti derivanti dal vincolo contrattuale, ivi comprese le conseguenze dovute dall'inadempimento o mancato pagamento delle obbligazioni contrattuali.

### 1) Costituzione del mutuo

Il Mutuatario è costituito e si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti della Consel, con effetto dal momento dell'erogazione in suo favore dell'importo lordo del mutuo indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che si obbliga a restituire mediante cessione "pro-solvendo" con gli effetti previsti dall'art. 1260 del C.C., T.U. 5/1/1950 n. 180 e successivo Regolamento, Legge 30/12/2004 n. 311 e Legge 14/05/2005 n. 80, per il numero di quote del suo stipendio e per l'importo mensile indicati nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

### 2) Notifica all'Amministrazione

Il presente contratto sarà notificato all'Amministrazione dalla quale il Mutuatario dipende, affinché quest'ultima, obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, provveda a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la somma mensile indicata nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, e versarla entro il giorno 10 di ciascun mese a Consel con bonifico bancario sul c/c intestato a Consel Spa, Codice IBAN IT 90 J 07601 01000 000040207102 o a mezzo c/c postale n. 40207102 intestato a Consel Spa, via Bellini 2, 10121 Torino.

Consel si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento indicando altro conto corrente bancario o postale.

### 3) Comunicazioni al Mutuatario

Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo tra Consel e il Mutuatario, sono effettuate in lingua italiana.

Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, Consel invia al Mutuatario una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.

Qualora il Mutuatario non presenti una contestazione scritta, le comunicazioni periodiche si intendono approvate dopo 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

Il Mutuatario o i suoi eventuali successori o aventi causa potrà, altresì, richiedere alla Società copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere in esecuzione del presente Contratto.

Il Mutuatario deve inviare eventuali comunicazioni a Consel ai seguenti indirizzi:- CONSEL SPA, Via V. Bellini 2, 10121 Torino- info@e-consel.it. Qualsiasi comunicazione del Mutuatario verso Consel ha efficacia dal momento in cui Consel la riceve.

Consel invia al Mutuatario tutte le comunicazioni per iscritto all'indirizzo indicato sul Contratto o al diverso indirizzo che il Mutuatario ha successivamente comunicato.

Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, il Mutuatario può richiedere che, in alternativa all'invio in forma scritta a mezzo posta, Consel gli fornisca le comunicazioni tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza con il salvataggio delle stesse su supporto durevole. Il Mutuatario ha sempre la possibilità di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo a Consel con le modalità sopra indicate. Tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo indirizzo segnalato dal Mutuatario si intendono valide. Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal Contratto, compresi gli avvisi di imminente registrazione nei Sistemi di informazioni creditizie previsti dalla legge e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti potranno essere effettuate utilizzando il servizio postale, il telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

Consel può registrare le comunicazioni telefoniche con il Mutuatario.

Il Mutuatario ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento.

### 4) Importo liquidato al Mutuatario (Netto Ricavo)

Il Mutuatario prende atto che per la detrazione delle spese, delle commissioni, delle polizze assicurative e degli oneri tutti a suo carico, ai sensi dell'articolo 5, il netto ricavo e quindi la somma a lui erogata, ammonta alla somma netta indicata nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" alla voce "Netto Ricavo", al lordo di eventuali anticipazioni o estinzioni di prestiti per suo conto.

### 5) Ritenute sull'importo liquidato

In sede di liquidazione del prestito, il Mutuatario verserà a Consel, in unica soluzione gli importi anticipati per il pagamento degli oneri indicati documento "Informazioni europee di

base sul credito ai consumatori" e qui di seguito elencati:

a) gli interessi annui nominali per la remunerazione del capitale ed applicati in contratto in misura scalare mensile;

b) la commissione spettante a Consel per l'attività di istruttoria, creazione del fascicolo, esame e delibera della richiesta e successiva gestione del mutuo ai sensi di legge; per i costi dell'acquisizione della provvista, per la copertura anche eventuale delle perdite, per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi nel periodo di pre-ammortamento, per i ritardi dei versamenti da parte delle Amministrazioni e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto;

c) le provvigioni e commissioni nella misura indicata nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" corrisposte in favore dell'Agente in attività finanziaria ovvero del Mediatore Creditizio alla cui organizzazione il Mutuatario ha ritenuto discrezionalmente rivolgersi per l'attività di istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma erogata e per ogni altra attività prestata;

d) per le spese di notifica del contratto, per gli eventuali oneri erariali, per le spese di invio dei rendimenti periodici, per gli oneri di riscossione imposti dagli enti datori di lavoro, per l'eventuale registrazione del contratto e ogni altro costo necessario per l'esecuzione del contratto;

e) i premi anticipatamente dovuti per le polizze di assicurazione stipulate per garantire la copertura del rischio di premorienza del Mutuatario.

### 6) Anticipazione

E' concessa al Mutuatario la facoltà di richiedere un'anticipazione sul mutuo.

Qualora Consel ritenesse di concedere tale anticipazione, sarà trattenuta dalla somma anticipata una commissione pari al 1% dell'anticipazione medesima, pattuita per il servizio e l'utilizzazione della disponibilità del periodo antecedente l'erogazione del mutuo, entro un termine massimo di 120 giorni. La somma anticipata sarà restituita in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del mutuo, mediante trattenuta sul netto ricavo.

In caso il mutuo non fosse erogato, il Mutuatario sarà tenuto a rimborsare immediatamente la somma ricevuta quale anticipazione; trascorsi 120 giorni matureranno gli interessi di mora ai sensi dell'articolo 16.

### 7) Trattenute per estinzioni e anticipazioni

Consel è autorizzata a trattenere e compensare dal netto ricavo le somme corrisposte al Mutuatario a titolo di anticipazione oltre, nel caso di concorrenza di altri prestiti o pignoramenti gravanti sullo stipendio, alle somme necessarie alla loro estinzione.

### 8) Erogabilità e relativa quietanza

Il Mutuatario non potrà richiedere il versamento del netto ricavo a Consel se prima, o contestualmente, non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti o necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'Amministrazione dalla quale dipende il Mutuatario. Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte di Consel.

### 9) Estinzione anticipata del mutuo

Il Mutuatario potrà rimborsare parzialmente o integralmente il proprio debito, prima del termine previsto dal presente Contratto. Ricevuta la richiesta del Mutuatario, la Società comunicherà l'ammontare del capitale residuo da rimborsare, gli interessi ed i costi dovuti sino al momento dell'estinzione anticipata, nonché l'ammontare di un indennizzo pari al 1% dell'importo rimborsato in anticipo, qualora la durata residua del presente contratto sia superiore ad un anno, ovvero pari al 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo qualora la durata residua del contratto sia pari o inferiore ad un anno. L'ammontare totale di tale indennizzo non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo degli interessi che il Mutuatario avrebbe pagato per la durata residua del presente Contratto. Entro la data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta, il Mutuatario dovrà provvedere al pagamento in unica soluzione delle somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il Mutuatario non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

Consel non richiederà l'indennizzo di cui al comma precedente nelle ipotesi di inapplicabilità previste dall'art. 125 sexies, comma 3, del D.Lgs. 385/93.

In caso di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie e di intermediazione, i premi assicurativi su rischio vita versati dal Mutuatario all'atto dell'erogazione, oltre agli interessi nominali sul periodo di ammortamento non goduto, gli saranno decurtati proporzionalmente alla durata residua del contratto.

### 10) Cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro - Vincolo del TFR - Pensionamento

In caso di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, il contratto si intenderà risolto. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ed ogni altra somma spettante per la cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati irrevocabilmente, per legge e per volontà del Mutuatario, all'estinzione del prestito. Anche qualora non siano applicabili gli articoli 43, 44 e 55 del DPR 180/50, il Mutuatario conferisce mandato irrevocabile all'Amministrazione di trattenere il TFR e qualunque altra indennità dovuta nella misura non superiore alla quota cedibile, che dovrà essere versata a Consel fino alla concorrenza dell'estinzione del contratto. Qualora il debito residuo sia superiore alla quota cedibile del TFR e delle altre eventuali indennità versate, gli effetti del contratto proseguiranno nei confronti dell'Amministrazione di cui all'articolo 12, ovvero sulla pensione alla quale il Mutuatario ha diritto. Il Mutuatario autorizza l'Istituto Pensionistico, anche di natura assicurativa, al quale il Mutuatario stesso si è iscritto volontariamente o per legge, regolamento o contratto di lavoro, affinché provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore di Consel sino alla totale estinzione. In caso di inosservanza o impossibilità di procedere alle trattenute anzidette, il Mutuatario dovrà provvedere personalmente all'estinzione del debito. Il Mutuatario inoltre si impegna a

non richiedere anticipazioni sul TFR nella misura della quota cedibile sino alla completa estinzione del debito, con conseguente conforme obbligazione dell'Amministrazione.

### 11) Riduzione dello stipendio

Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Mutuatario, ferme restando le pattuizioni relative alla copertura assicurativa, qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Nel caso in cui la riduzione superi il terzo, la trattenuta non potrà, come previsto dagli art. 35 e 55 del DPR n. 180/50, superare il quinto dello stipendio ridotto. L'Amministrazione sarà tenuta ad eseguire le trattenute fino alla totale estinzione del debito.

### 12) Cambiamento del Datore di lavoro

Nel caso in cui il Mutuatario venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione, autorizza Consel a notificare il presente contratto alla stessa affinché questa operi la ritenuta della quota mensile ceduta. Sul Mutuatario grava l'obbligo di comunicare a Consel e alla precedente Amministrazione, affinché questa possa inviare alla nuova Amministrazione l'estratto conto della cessione, assumendosi in difetto ogni responsabilità. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta che Consel potrà subire per la notifica e per il trasferimento saranno a carico del Mutuatario.

### 13) Fondo previdenziale

Nel caso in cui il Mutuatario si iscriva ad un Fondo previdenziale pubblico o privato, Consel avrà diritto di esercitare tutti i diritti derivanti dal presente contratto nei confronti di tali Enti Previdenziali per l'estinzione o la prosecuzione del contratto al momento del collocamento pensionistico.

### 14) Oneri e spese

Le spese e le imposte di bollo e di registro del presente contratto, sia all'atto della registrazione sia successivamente, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Mutuatario. Quest'ultimo autorizza l'Amministrazione dalla quale dipenderà, a trattenere dagli emolumenti dovuti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta da Consel o da chi per essa; tale trattenuta dovrà comunque avvenire anche in eccedenza del quinto del suo stipendio cedibile, come disposto, dall'art. 2 del D.P.R. n. 180/50.

### 15) Assicurazioni

La polizza assicurativa stipulata per garantire la copertura del rischio di premorienza è sottoscritta dal Mutuatario a esclusivo beneficio di Consel.

La polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento è sottoscritta da Consel con costi a suo carico; per le somme che dovesse pagare per effetto di tale garanzia, la Compagnia di Assicurazione sarà surrogata a Consel in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Mutuatario.

### 16) Ritardo nei pagamenti

In caso di mancato o ritardato pagamento delle rate mensili, Consel si riserva di addebitare interessi di mora a decorrere dalla data di scadenza sino al momento dell'effettivo pagamento.

Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardo nei pagamenti è pari al tasso (TAN) del mutuo.

### 17) Decadenza dal Beneficio del Termine e Clausola risolutiva espressa

In caso di insolvenza anche di una sola rata del mutuo, Consel, dando a questa anche valore di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 Il comma C.C., ha facoltà di chiedere l'immediato adempimento di ogni prestazione derivante dal presente contratto. In tal caso, il Mutuatario decadrà dal beneficio del termine, nonostante la stipulazione di polizze assicurative e Consel potrà chiedere il pagamento degli importi dovuti per l'estinzione del mutuo, maggiorati degli interessi di mora. Consel ha diritto a invocare la risoluzione anticipata del mutuo, senza necessità di alcun preavviso o costituzione in mora, qualora il Mutuatario non adempia tempestivamente anche alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto e in particolare nei casi previsti dagli articoli 10 (Cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro) e 11 (Riduzione dello stipendio). La risoluzione opera di diritto con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma da parte di Consel al Mutuatario di volersi avvalere di detta clausola risolutiva. Il Mutuatario prende atto che il mancato pagamento di una sola rata prevista dal presente Contratto comporterà la segnalazione da parte di Consel, nel rispetto delle disposizioni di legge e del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", a un Sistema di informazioni creditizie (SIC) del nominativo del Mutuatario nonché delle informazioni rilevanti per tale segnalazione. Nell'ipotesi di prima segnalazione a un Sistema di informazioni creditizie (SIC), Consel comunicherà preventivamente al Mutuatario la propria intenzione di compiere la segnalazione, indicando altresì le motivazioni di tale segnalazione.

### 18) Cessione del Contratto e di rapporti giuridici in blocco

Consel potrà cedere il Contratto nonché i diritti derivanti dallo stesso, con le relative garanzie, fornendo tempestivamente al Mutuatario comunicazione scritta o su altro supporto durevole. La cessione avrà efficacia ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del C.C.. Nel caso di cessione di rapporti giuridici di cui all'art. 58 del D. Lgs. 385/93 o all'art. 4 della Legge 130/1999, la cessionaria darà notizia della cessione mediante iscrizione del Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La comunicazione di cui al precedente comma del presente articolo non sarà resa da Consel nel caso in cui continui a gestire nei confronti del Mutuatario i crediti oggetto del presente Contratto.

Anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del C.C. in materia di compensazione, il Mutuatario può opporre al cessionario tutte le eccezioni che potrebbe far valere nei confronti del cedente.

### 19) Recesso

Il Mutuatario, nel termine di 14 (quattordici) giorni dalla data della conclusione del Contratto ai sensi del precedente art. 1 o, se successiva, dalla data di consegna della copia del Contratto, ha diritto di recedere dal presente Contratto, senza penalità e senza spese, inviando a Consel una comunicazione a mezzo posta elettronica o fax e confermando la stessa mediante l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede di Consel, entro le successive quarantotto ore.

Il Mutuatario, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma che precede, qualora il contratto abbia avuto esecuzione, in tutto o in parte, dovrà restituire il capitale versatogli da Consel e gli interessi maturati fino a quel momento, calcolati su base giornaliera secondo le modalità indicate nella sezione dedicata alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce il frontespizio del presente Contratto, rimborsando altresì al Convenzionato le somme non ripetibili, da questi eventualmente corrisposte alla Pubblica Amministrazione.

Il recesso esercitato ai sensi del precedente comma si estende automaticamente ai servizi e/o prodotti accessori al presente Contratto.

### 20) Modifica delle condizioni

Ad eccezione delle previsioni del presente Contratto relative ai tassi di interesse, Consel potrà modificare unilateralmente le disposizioni del presente Contratto, qualora ricorra un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Mutuatario, anche tramite e-mail, con un preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Mutuatario non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.

### 21) Assistenza al Mutuatario

Il Mutuatario, prima della conclusione del presente Contratto e sino al termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. precedente, potrà richiedere a Consel, ovvero ai soggetti da questa incaricati, chiarimenti in merito alle condizioni contrattuali e alle principali caratteristiche del presente Contratto, nonché agli obblighi e ad ogni altro effetto conseguente alla sottoscrizione dello stesso, ivi comprese le conseguenze derivanti dall'inadempimento o dal mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto. Tali chiarimenti potranno essere richiesti contattando il Servizio Clienti Consel SpA.

### 22) Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in merito ai rapporti derivanti dal presente contratto, il Mutuatario ha diritto di presentare reclamo a Consel, anche per lettera raccomandata A.R. all'indirizzo Consel SpA, Ufficio Reclami, via V. Bellini 2, 10121, Torino, oppure per via telematica all'indirizzo reclami@e-consel.it. Consel si pronuncerà sul reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del medesimo e indicherà, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo sarà ritenuto infondato, Consel fornirà un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto. Se il Mutuatario non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF).

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, tutte le future ed eventuali questioni che dovessero sorgere tra il Mutuatario e Consel dall'interpretazione e/o dall'applicazione delle previsioni del presente Contratto saranno sottoposte al preventivo tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione, esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presso il Conciliatore Bancario e secondo la procedura di mediazione prevista dal regolamento adottato da tale organismo ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180. In ogni caso, il Mutuatario e Consel potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.

In alternativa all'esperimento del tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione di cui al precedente comma, il Mutuatario può proporre ricorso all'Arbitro Bancario-Finanziario (ABF), secondo i termini e le modalità indicate nella Guida all'ABF. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e la Guida Pratica disponibile sul sito [www.e-consel.it](http://www.e-consel.it), presso le filiali Consel e gli intermediari del credito.

Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà del Mutuatario e di Consel di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

### 23) Foro competente e legge applicabile

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio eletto del Mutuatario se consumatore, negli altri casi è quello di Torino.

I rapporti con i Mutuatari sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

#### RELAZIONE DI NOTIFICA a richiesta della Consel SpA

Io sottoscritto .....  
consegnandolo a mani di .....  
Ho notificato il suesteso atto a .....  
A mezzo del servizio postale (art. 149 C.P.C.) .....  
Con sede in .....  
Firma .....